

FONDAZIONE VALTER LONGO ONLUS
REGOLAMENTO EROGAZIONE E ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO



FONDAZIONE
VALTER LONGO

L'opportunità per tutti
di una vita lunga e sana

REGOLAMENTO EROGAZIONE E ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE NAZIONALE BIOLOGI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO ECONOMICO

PREMESSA

LA FONDAZIONE VALTER LONGO ONLUS

che non ha fini di lucro, nell'ambito della propria attività istituzionale, volta a perseguire finalità di solidarietà sociale anche attraverso la promozione, erogazione di contributi o borse di studio a laureati o studenti che intendano approfondire ambiti scientifico-disciplinari di riferimento e interesse della Fondazione e che si trovino in condizioni di svantaggio economico in coerenza con i principi di cui alla risoluzione n. 186/E/2009, ha stabilito quanto segue.

Articolo 1 – Istituzione delle borse di studio

Per l'anno 2022, essendo la Fondazione Valter Longo Onlus interessata alle attività sviluppate negli ambiti scientifico-disciplinari di riferimento dei corsi proposti dall'Ordine Nazionale Biologi e individuati di seguito, è bandito un concorso per l'assegnazione di borse di studio per rendere possibile agli iscritti all'Elenco Speciale o all'Albo dell'Ordine Nazionale dei Biologi da almeno 6 mesi con il privilegio delle condizioni di maggior svantaggio economico, senza alcuna distinzione di ceto sociale e senza alcuna preclusione, la frequenza attraverso la copertura parziale o totale della quota di partecipazione ai corsi individuati specificatamente di seguito.

Il numero di borse di studio ulteriormente erogabili durante l'anno, oltre quelle qui bandite, è determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta del Presidente, e sulla base di eventuali ulteriori contributi che dovessero intervenire successivamente al primo bando susseguente al presente regolamento (*di seguito Regolamento*).

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione di un numero massimo di 100 borse di studio del valore minimo di euro 100,00 ciascuna per la partecipazione al corso multimediale per medici, biologi, nutrizionisti, operatori sanitari e altri professionisti nell'ambito della salute, già accreditati negli Stati Uniti dalla prestigiosa Keck School of Medicine dell'University of Southern California per un totale di 8 AMA PRA Category 1 Credits, sviluppati da Create Cures Foundation e incentrati sullo studio della nutrizione, della longevità, dell'invecchiamento e delle malattie a esso connesse e denominato: "Longevity & Nutrition Masterclass Parte I e II" (*di seguito i Corsi*).

Il premio è costituito dall'attribuzione di una borsa di studio del valore minimo di euro 100,00 ciascuna a copertura parziale della quota di partecipazione ai suddetti Corsi, da corrispondere in un'unica soluzione mediante buoni, codici di acquisto o altra forma idonea, per ogni concorrente risultato vincitore che possieda i requisiti sotto indicati e faccia pervenire, nei termini stabiliti, la domanda corredata della prescritta documentazione.

Qualora le richieste da parte di soggetti in possesso dei predetti requisiti fossero superiori al numero di borse di studio messe a disposizione saranno privilegiate le condizioni di maggior svantaggio economico sulla base dei valori più bassi, e in caso di parità la data o ora di acquisizione della domanda al protocollo anche applicando specifici punteggi di valutazione.

Qualora, invece, le borse di studio non dovessero essere assegnate per mancanza di un numero equivalente di soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal Bando, la relativa restante somma sino alla concorrenza massima di € 10.000 totali, verrà utilizzata e suddivisa in parti uguali tra i vincitori del

concorso in graduatoria definita sulla base delle condizioni di svantaggio economico e nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di valutazione, requisiti e criteri previsti dal bando e dalla normativa vigente.

Articolo 2 – Condizioni per l'assegnazione

Possono fare domanda per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 1 tutti i laureati o studenti iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi che si trovino in possesso dei quattro seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Elenco Speciale o all'Albo dell'Ordine Nazionale Biologi da almeno sei mesi;
- b) percorso di studi coerente con l'oggetto dei corsi indicati all'articolo 1.

Articolo 3 – Criteri di selezione

L'assegnazione delle borse di studio viene conferita a seguito di pubblicazione dell'apposito bando di concorso da parte di Fondazione Valter Longo Onlus, mediante pubblicazione sul sito www.fondazionevalterlongo/borsedistudioONB.org e successivamente viene determinata a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice della Fondazione, la quale verificati i requisiti di ammissibilità richiesti e gli ulteriori criteri individuati all'articolo 2 nonché l'eventuale situazione economica dichiarata dai concorrenti, formula una graduatoria basata su elementi documentati e oggettivi relativi alle certificazioni dei concorrenti, nonché, in caso di sostanziale equipollenza, formula una graduatoria privilegiando le condizioni di maggior svantaggio economico sulla base dei valori più bassi, e, in caso di parità, anche in base alla data o ora di acquisizione della domanda al protocollo, applicando i seguenti criteri di valutazione:

Punteggio relativo alla situazione reddituale relativa all'anno solare precedente l'indizione del bando (ultima dichiarazione dei redditi) con i corrispondenti punteggi, sono le seguenti:

Reddito	Punteggio
Fino a Euro 4.999,00	10
Da Euro 5.000,00 a Euro 8.000,00	8
Da Euro 8.000,01 a Euro 12.000,00	6
Da Euro 12.000,01 a Euro 15.000,00	4
Da Euro 15.000,01 a Euro 20.000,00	2
Oltre Euro 20.000,01	0

Il bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio previste nel presente Regolamento è emanato da Fondazione Valter Longo Onlus, dandone massima pubblicità su tutti i suoi canali con indicazione della scadenza per la presentazione delle domande, che non dovrà essere inferiore a 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del bando.

Articolo 4 – Presentazione delle domande e documentazione necessaria

La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera, secondo il modello allegato al bando e resa in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, va compilata e sottoscritta dal concorrente stesso o, laddove minorenni, da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore. Gli interessati all'assegnazione delle borse di studio devono presentare apposita domanda brevi manu ovvero con racc. a/r indirizzata al Consiglio Direttivo di Fondazione Valter Longo Onlus, Via Borgogna 9 20122 Milano ovvero via pec a: fondazionevalterlongo@pec.it e dovrà pervenire entro i termini di scadenza stabiliti dal bando, corredata dalla seguente documentazione a pena di inammissibilità:

1. Copia fotostatica di un documento di identità del concorrente in corso di validità rilasciato dal Comune o da altro Ente autorizzato,
2. Copia fotostatica del Codice Fiscale in corso di validità rilasciato da Ente autorizzato;

3. Copia fotostatica del Certificato di iscrizione all'Elenco Speciale o all'Albo dell'Ordine Nazionale Biologi da almeno sei mesi;
4. Dichiarazione contenente i dati sulla situazione reddituale relativa all'anno solare precedente l'indizione del bando (ultima dichiarazione dei redditi) da redigere secondo il modello allegato e resa in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Fondazione Valter Longo Onlus, tramite i suoi membri, potrà svolgere accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e all'autenticità dei documenti presentati dai concorrenti. Qualora si accertino, a seguito dei controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al Regolamento, oltre ad attivare eventuali tutele ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, verrà ritenuta inammissibile la domanda, ovvero in caso di erogazione della borsa, l'assegnatario è tenuto alla sua immediata restituzione. Si precisa che Fondazione Valter Longo Onlus si riserva altresì di richiedere ai candidati ulteriori informazioni o documenti eventualmente necessari o utili al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2. La documentazione presentata non viene restituita.

Articolo 5 Condizioni di esclusione delle domande di ammissione

Costituiranno motivo di irricevibilità della domanda:

- la mancanza in capo al concorrente di uno o più requisiti richiesti e individuati all'articolo 2 del presente Regolamento;
- l'errata o parziale compilazione della domanda e delle dichiarazioni in autocertificazione;
- la mancanza della documentazione richiesta;
- la mancanza della firma;
- la spedizione o la consegna oltre i termini indicati ovvero la spedizione attraverso forme non contemplate nel presente Regolamento;
- la mancata osservanza delle indicazioni per la presentazione della domanda fornite nel presente Regolamento.

Articolo 6 – Assegnazione e Pubblicazione

Fondazione Valter Longo Onlus, tramite i suoi membri, procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute, per accertarne l'ammissibilità. Verranno escluse "a priori" le domande che non posseggono i requisiti indicati nell'apposito bando. Contestualmente verrà redatto un elenco dei concorrenti idonei, riportando accanto agli stessi sia la valutazione di ammissibilità che l'eventuale punteggio derivante dalla situazione reddituale dichiarata del concorrente, in base al quale si stilerà la graduatoria, che verrà sottoposta al voto insindacabile della Commissione giudicatrice della Fondazione che aggiudicherà le borse di studio disponibili e la sua decisione sarà inoppugnabile.

Il conferimento delle stesse è disposto a favore dei primi classificati nella graduatoria, con riguardo al numero di borse di studio disponibili e sarà data comunicazione ai concorrenti risultati vincitori, in modo da poter provvedere al rilascio di non oltre una borsa di studio per ciascun vincitore.

Qualora le richieste da parte di soggetti in possesso dei predetti requisiti fossero superiori al numero di borse di studio messe a disposizione saranno privilegiate le condizioni di maggior svantaggio economico sulla base dei valori più bassi, e in caso di parità la data o ora di acquisizione della domanda al protocollo anche applicando specifici punteggi di valutazione.

Qualora le borse di studio non dovessero essere assegnate totalmente per mancanza di un numero equivalente di concorrenti risultati vincitori, pur privilegiando le condizioni di maggior svantaggio economico sulla base dei valori più bassi con l'obiettivo di garantire loro la copertura totale della quota di partecipazione ai Corsi, la relativa restante somma derivante dalle borse di studio non assegnate e sino alla concorrenza massima di € 10.000 complessivi, verrà utilizzata e suddivisa in parti uguali tra i vincitori

del concorso in graduatoria definita nel rispetto delle disposizioni, requisiti e criteri previsti dal Regolamento e dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Tutela dei dati personali e Riservatezza

Il trattamento dei dati personali comunicati dai concorrenti e dagli assegnatari delle borse di studio di cui all'art. 1 del presente Regolamento verranno trattati in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679. In particolare, i dati forniti verranno utilizzati ed analizzati al solo fine di deliberare circa la domanda di assegnazione delle borse di studio e per la successiva gestione del rapporto in caso di accoglimento della domanda.

Il trattamento verrà effettuato con modalità cartacea e / o digitale, senza l'utilizzo di sistemi automatici di elaborazione o profilazione, ma unicamente ai fini della raccolta e conservazione degli stessi. Titolare del trattamento è la Fondazione Valter Longo O.N.L.U.S., con sede legale in Milano, Via Borgogna n. 9, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore.

I dati personali non verranno in alcun modo divulgati a terzi neppure in forma aggregata, né verrà data pubblicità agli stessi, e saranno conservati per il periodo di 3 anni a far data dalla scadenza del bando pubblicato a seguito del presente Regolamento, ovvero, in caso di accoglimento della domanda e conseguente assegnazione della borsa di studio, per 3 anni dopo la cessazione del relativo rapporto.

I dati dell'interessato potranno essere comunicati alla Direzione dell'Ordine Nazionale dei Biologi o al soggetto erogante i Corsi unicamente ai fini dell'erogazione della borsa di studio in caso di approvazione della domanda, nonché per l'iscrizione del vincitore ai Corsi. Potranno altresì essere utilizzati, a seguito di anonimizzazione, unicamente per fini statistici.

I dati raccolti potranno altresì, senza bisogno di specifica autorizzazione dell'interessato, essere trasmessi a Pubblica Amministrazione autorizzata a richiederli da norme di legge o con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, nonché forniti ad enti e soggetti terzi cui la trasmissione sia obbligatoria ai sensi di legge.

Il concorrente ha il diritto, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/675, di ottenere l'accesso, la verifica, la rettifica, la limitazione o la cancellazione dei dati personali forniti, ottenere la portabilità degli stessi ed opporsi al trattamento ovvero revocare il consenso già prestato; tali diritti potranno essere esercitati con semplice richiesta da inviarsi alla Fondazione a mezzo e-mail all'indirizzo privacy@fondazionevalterlongo.org ovvero con lettera raccomandata da inviarsi alla stessa presso la sede legale in Milano, Via Borgogna n. 9.

Il consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra esposte è facoltativo, ma la mancata prestazione del consenso renderà impossibile l'esame della domanda.